

Convenzione attuativa dell'accordo per la realizzazione del programma regionale per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Legge 9/2012, D.M. 01/10/2012 e D.G. Regione Sardegna 9/21 del 10/03/2015)

Premesso che

- la Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 “*conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2011 n. 211*” recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, stabilisce che a decorrere dal 31 marzo 2015 gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.) verranno chiusi e i pazienti ivi detenuti verranno presi in carico presso una struttura residenziale psichiatrica per adulti per trattamenti a carattere intensivo (d’ora innanzi S.R.P.A.I.), struttura che dovrà possedere i requisiti strutturali di cui al D.M. 01/10/2012;
- con deliberazione della G.R. Sardegna n. 9/21 del 10/03/2015, è stato approvato in via definitiva il “*Programma regionale per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari*”, e che con tale provvedimento si è individuata la ASL di Sanluri quale Ente maggiormente idoneo alla gestione delle succitate strutture;
- la Struttura che dovrà ordinariamente prendere in carico la suddetta tipologia di pazienti è ancora da individuarsi nell’ambito del territorio di competenza della Asl 6 di Sanluri;
- nelle more della individuazione della struttura definitiva, la richiamata DGR n. 9/21 ha previsto di utilizzare uno dei quattro moduli esistenti presso la RSA di Capoterra di proprietà della Asl di Cagliari quale struttura da riconvertire transitoriamente in SRPAI;
- attualmente la RSA di Capoterra è affidata in gestione alla società consortile GERSIA, a seguito di deliberazione n.4558 del 23/12/2002 con la quale la ASL di Cagliari ha provveduto all’aggiudicazione della concessione di realizzazione e gestione di tre RSA, tra cui quella di Capoterra, all’ATI costituita dalle imprese Associazione lavoratori servizi sociali, capogruppo, Casa di Cura S.Antonio, Angius spa, Bosazza srl, I.GE.CO.RI. e Insieme si può;

- le AA.SS.LL. di Cagliari e Sanluri, la Regione Sardegna e la GERSIA hanno stipulato un accordo ex art. 15 L. 241/90 avente ad oggetto la realizzazione del programma regionale per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
- in base al succitato accordo ed all'esclusivo scopo di dare corretta esecuzione al mandato regionale ricevuto con DGR n. 9/21 del 10.03.2015, la Asl di Cagliari ha autorizzato la Asl di Sanluri: all'utilizzo transitorio della porzione di immobile temporaneamente individuata dalla Regione Sardegna quale SRPAI; all'esecuzione urgente dei lavori necessari alla riconversione in SRPAI della predetta frazione immobiliare; al subentro nella gestione del rapporto concessorio intercorrente con la GERSIA limitatamente alla porzione di immobile in parola ed all'esclusivo scopo di consentire la gestione della struttura residenziale psichiatrica di cui trattasi;
- si rende pertanto necessario addivenire alla stipula di un specifico accordo tra la Asl 6 di Sanluri e la GERSIA che consenta la piena attuazione della convenzione di cui sopra e segnatamente renda possibile l'immediata attuazione del suddetto programma regionale;

tra

l'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri, di seguito indicata come Asl n. 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti (Codice Fiscale 91009910927 – p.iva 02265950929), nella persona del Dr.ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

e

la Gestione Residenze Sanitarie Assistite Società consortile a responsabilità limitata, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig Bruno Vacca, di seguito indicata come GERSIA, (Codice Fiscale 03145560920), con sede legale in via della Libertà 84, Selargius

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La Asl di Sanluri e la GERSIA addivengono alla stipula della presente accordo nell'ottica di perseguire il preminente interesse generale dell'attuazione degli obblighi legislativi di

cui alle LL. n. 9/2012 e n. 81/2014, come meglio specificati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/21 del 10/03/2015 recante approvazione del piano della Regione Sardegna per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Art. 2

La GERSIA, con la stipula del presente accordo, si impegna ad erogare alla Asl 6 di Sanluri presso i n. 2 moduli, così come richiamati nella DGR n. 9/21 del 10/03/2015, siti nello stabile ubicato nella Via Lombardia in Capoterra (CA) ed identificati nella planimetria allegata, le prestazioni di cui ai successivi articoli, a beneficio dei pazienti dimessi dagli Ospedali psichiatrici giudiziari e degli eventuali ulteriori soggetti inseriti nei locali predetti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria dal 01/04/2015.

Art. 3

La GERSIA pertanto erogherà secondo standard quali-quantitativi non inferiori a quelli che devono essere garantiti dalle strutture in possesso dei requisiti di cui al DM 01/10/2012;

- Servizi alberghieri;
- Servizio di mensa;
- Servizio di lavanderia;
- Servizio di pulizie;
- Smaltimento rifiuti, compresi quelli di natura speciale;

Art. 4

Con specifico riguardo ai servizi alberghieri essi si sostanzieranno come di seguito:

A) SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PER 16 POSTI LETTO DOTAZIONE BIANCHERIA BASE

voce	quantità
materassi	16
cuscini	20
coprimaterasso	16
lenzuola	64
federe	40
copricuscino	20
traverse impermeabili	10
copriletto	32
asciugamano viso	50

asciugamano ospite	50
telo bagno	30
coperte	32

SERVIZIO DI LAVAGGIO

voce	quantità	frequenza cambio	frequenza fornitura
lenzuola	64	2 vv sett	settimanale
federe	40	2 vv sett	settimanale
copricuscino	40	2 vv sett	settimanale
traverse impermeabili	10	secondo necessità	secondo necessità
copriletto	32	2 vv sett	settimanale
asciugamano viso	102	1 vv al giorno	settimanale
asciugamano ospite	102	1 vv al giorno	settimanale
telo bagno	32	2 vv sett	settimanale
coprimaterasso	16	1 vv mese	mensile
coperte	16	secondo necessità	mensile(per la stagione autunno inverno)
Biancheria personale: : per ogni ricoverato dovrà essere garantito il lavaggio del corredo personale una volta alla settimana (mutande calze magliette pantaloni ecc.)			

La consegna della biancheria pulita ed il ritiro della biancheria sporca dovrà essere effettuata una volta alla settimana (es. lunedì dalle ore 9 alle ore 10).

B) SERVIZIO RISTORAZIONE

Il servizio pasti deve prevedere per ogni ricoverato un menù vario e equilibrato, e garantire un contenuto calorico complessivo adeguato alla persona, e condizioni dietetiche particolari su prescrizione medica.

La distribuzione giornaliera dovrà prevedere colazione, pranzo, merenda, cena.

I menu e le ricette devono seguire i seguenti criteri:

- tener conto delle tradizioni locali, delle ricorrenze e dei giorni festivi;

Ogni pasto dei degenti sarà costituito da:

- Per colazione e merenda:
 1. bevande calde: latte, the, caffè;
 2. bevande fredde: succhi di frutta, spremute;
 3. biscotti, fette biscottate, pane, marmellata, yogurt e frutta fresca.
- Per pranzo e cena:

1. primo piatto (pasta, riso, minestra di verdure e/o legumi);
2. secondo piatto (carne, pesce almeno due volte alla settimana, formaggi);
3. contorno (verdure fresche, verdure cotte, patate);
4. pane (anche integrale o grissini o crackers);
5. frutta o dessert (yogurt o budino o frutta fresca);
6. acqua minerale naturale.

Dovranno essere sempre presenti quattro bustine monodose contenenti:

- olio extra vergine d'oliva (10 ml);
- aceto di vino (10 ml);
- sale (1 gr);
- formaggio grana grattugiato (5 gr).

Per le domeniche ed i festivi il menù dovrà essere più elaborato e prevedere l'aggiunta di alcune pietanze che richiamano le tradizioni locali (es. lasagne, ravioli, carne arrosto e panettone a Natale e colomba a Pasqua).

La fornitura deve comprendere:

- confezionamento del vitto: ogni elemento componente il pasto dovrà essere confezionato in monoporzione in appositi contenitori a perdere debitamente ed ermeticamente sigillati;
- fornitura dell'utensileria monouso (tovaglia, posate, piatti, bicchieri, ecc.) necessaria per il consumo dei pasti.

C) SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE

Il servizio di pulizia e di sanificazione di tutti gli ambienti dovrà essere effettuata una volta al giorno (mattino), e dovrà essere garantito il riassetto dell'area mensa subito dopo l'utilizzo.

Art.5

GERSIA metterà a disposizione della Asl di Sanluri, inoltre, personale infermieristico nella misura massima di n. 10 (dieci) infermieri professionali e di n. 5 (cinque) operatori socio sanitari.

In relazione al personale di cui al comma precedente è fatto obbligo a GERSIA di garantire il trattamento giuridico - economico previsto dal CCNL di riferimento unitamente ai relativi oneri contributivi e previdenziali.

Art. 6

Sono altresì a carico di GERSIA, limitatamente alla porzione di stabile deputata ad ospitare temporaneamente i pazienti ex OPG, gli oneri relativi alle utenze di acqua, energia elettrica, telefonia, gas, le spese necessarie per il riscaldamento della struttura, oneri per la sicurezza, oneri assicurativi.

Art. 7

Sono a carico di GERSIA le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria relative alla struttura temporanea ospitante i pazienti ex OPG.

Art. 8

GERSIA con la stipula del presente accordo autorizza, inoltre, la Asl di Sanluri ad eseguire con costi a proprio esclusivo carico, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 9/21, i necessari lavori di adeguamento della predetta struttura ai requisiti minimi di cui al D.M. 01/10/2012 recante *“requisiti strutturali tecnologici o organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario e dell’assegnazione della casa di cura e di custodia”*.

Art. 9

E’ obbligo della Asl di Sanluri garantire agli operatori da essa direttamente reclutati ed impiegati presso la struttura temporanea di cui alla presente convenzione idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e per danni derivanti a terzi, RCT/RCO.

E’ obbligo inoltre della Asl 6 di Sanluri garantire la custodia dell’immobile di cui alla presente convenzione rispondendo, in qualità di custode ad ogni effetto di legge, di quanto all’interno dello stesso dovesse verificarsi.

Art. 10

La Asl di Sanluri a fronte dei servizi ad essa resi dalla GERSIA in esecuzione del presente accordo contrattuale si impegna a corrispondere l’importo complessivo di €. 760.000,00 (diconsi euro settecentosessantamila/00) oltre IVA al 4% da erogarsi in rate mensili.

GERSIA, pertanto, emetterà nei confronti della Asl di Sanluri regolari fatture mensili pari ad 1/12 dell’importo complessivo di cui al comma precedente che verranno pagate dalla Asl 6 Sanluri nel rispetto della normativa di riferimento in materia di fatturazione elettronica e di pagamenti afferenti le transazioni commerciali applicabili agli Enti del SSN., tramite le proprie consorziate secondo le percentuali di partecipazione al consorzio GERSIA indicate

nell'art.12 del disciplinare applicativo del contratto tra GERSIA e ASL di Cagliari in data 29/05/2008, ovvero:

- Polis Società Cooperativa sociale 38,34%
- Casa di cura S. Antonio Spa 41,66%
- Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale 20%

GERSIA dichiara, inoltre, di aver preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla sua integrale osservanza.

Art. 11

Le parti reciprocamente si impegnano, tenuto conto del preminente interesse nazionale relativo al definitivo superamento del sistema degli OPG, di dare esecuzione del presente accordo osservando nella sua massima estensione il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Le parti, inoltre, tenuto conto della temporaneità della struttura deputata ad ospitare pazienti ex OPG individuata nei due moduli presso la RSA di Capoterra, tenuto altresì conto della estrema urgenza che caratterizza la stipula della presente convenzione in virtù di termini di legge previsti per la dismissione degli OPG, concordano di addivenire nel più breve tempo possibile alla stipula di eventuali ulteriori convenzioni modificative/integrative della presente, che si rendessero necessarie a rendere il rapporto convenzionale massimamente funzionale agli obiettivi di cui alla L. 9/2012 e s.m.i. ed alla D.G.R. 9/21 del 10/03/2015 ed al rispetto dei requisiti di cui al D.M. 01/10/2012.

Art. 12

La presente convenzione avrà efficacia dalla data di stipulazione tra le parti e cesserà alla data di cessazione dell'accordo stipulato tra le Aziende Sanitarie n. 6 e di Sanluri e n. 8 di Cagliari, la Regione Sardegna e GERSIA avente ad oggetto la realizzazione del programma regionale per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Art. 13

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale nonché alla Legge

9/2012, al D.M. 01/10/2012 e alla Delibera della Giunta Regione Sardegna 9/21 del 10/03/2015.

La presente convenzione, redatta in duplice originale è sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 8 pagine e di n. 14 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
Asl n. 6 di Sanluri
Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Il Presidente
GERSIA S.c.a.r.l.
Sig. Bruno Vacca